



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 7 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino.
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al geom. Christian Marchetto con studio a Borgo Valsugana.
CIG n° X5902F089D

Il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio 2012** ad ore **18.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino.

Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al geom. Christian Marchetto con studio a Borgo Valsugana.

CIG n° X5902F089D

Il Relatore premette:

atteso che la Malga Telvagola è servita dall'acquedotto derivante da piccole sorgenti che scaturiscono in loco;

che il Comune di Castello Tesino è d'accordo nel cedere una parte di acqua potabile del proprio acquedotto comunale della località Marande previa progettazione esecutiva;

che il progetto è relativo alla realizzazione di un tratto di acquedotto ad uso potabile, della lunghezza complessiva di circa 1 Km, di collegamento tra la Malga Cavallara e la Malga Telvagola. Il nuovo collegamento consentirà di fornire a gravità Malga Telvagola di acqua già potabilizzata proveniente dalla sorgente Fontanazzi, ad integrazione delle risorse esistenti, per una portata media stimata di 0,5 l/secondo. Il progetto sarà funzionale ad ottimizzare e migliorare le attuali modalità di distribuzione d'acqua alla malga ed ai masi privati circostanti ed a completare, mediante installazione di un nuovo idrante nelle vicinanze della strada provinciale, la rete di distribuzione antincendio;

che con delibera n° 224 di data 6 dicembre 2011 si incarica per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva l'ing. Mirko Tovazzi e per la redazione della relazione geologico-tecnica il dott. geol. Paolo Passardi.

verificato che è necessario procedere al conferimento dell'incarico di coordinatore in fase progettuale ed esecutiva di tali opere mediante affidamento ad un professionista esterno;

sulla base di quanto previsto dall'art. 9, 3° comma del Regolamento di attuazione della LP 26/1993, nel caso cioè di incarichi il cui importo stimato non ecceda i 100.000 ECU., l'Amministrazione committente può procedere direttamente all'affidamento dell'incarico, prescindendo dalla procedura prevista dal 1° comma del medesimo art. 9, acquisendo, peraltro, la documentazione prevista dal comma 1, lettere a), b), c) ed, eventualmente d) dell'art.8 del citato Regolamento;

è stato richiesto preventivo di parcella allo studio tecnico geom. Christian Marchetto con studio a Borgo Valsugana che con note pervenute in data 23 gennaio 2012 prot. n. 407 e in data 24 gennaio 2012 prot. n. 458 si è dichiarato disponibile verso un corrispettivo pari a € 2.672,72 più C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., per l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, copia delle note di parcella vengono allegate alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;

la Giunta Comunale

ritenuto di poter affidare l'incarico di coordinatore in fase progettuale ed esecutiva al geom. Christian Marchetto dello studio tecnico Marchetto;

visti:

- a) il curriculum professionale;
- b) i preventivi di parcella, che quantificano il compenso richiesto, in € 3.363,35 di cui € 106,91 per contributo integrativo ed € 583,73 per IVA;
- c) la proposta di convenzione;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di dare atto che :
 - a) il fine e l'oggetto del contratto sono rappresentati, rispettivamente, dal coordinamento in materia di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dell'intervento descritto in premessa e dal conferimento del relativo incarico, verso il corrispettivo richiesto;
 - b) le clausole essenziali sono contenute negli schemi di convenzione allegati, che si approvano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - c) il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della convenzione approvata alla precedente lettera b);
 - d) la scelta del contraente viene effettuata nel rispetto del disposto di cui al 3° comma dell'art.9 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, mediante affidamento diretto al Professionista come sopra individuato;
2. di affidare al geom. Christian Marchetto dello studio tecnico Marchetto l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino;
3. di autorizzare il legale Rappresentante del Comune di Pieve Tesino alla sottoscrizione della relativa convenzione, redatta sulla base dello schema come sopra approvato;
4. di imputare la spesa complessiva di € 3.363,35 al cap. 3110/3 codice 2.01.05.01 del bilancio dell'esercizio corrente residui passivi 2007;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva - D.Lgs. 81/2008 e s.m. a supporto della direzione lavori inerente ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO AD USO POTABILE A SERVIZIO DELLA MALGA TELVAGOLA C.C. PIEVE TESINO.**

Tra i Signori:

Livio Mario Gecele che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di **Sindaco pro tempore**, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto;

geom. Christian Marchetto nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxx località xxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto al n. xxxxxx del Collegio Provinciale Geometri della Provincia di Trento;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ di data 24 gennaio 2012 si autorizzava il Rappresentante del Comune di Pieve Tesino alla sottoscrizione del presente atto;
- visto il rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i.;
si stipula la seguente:

ART. 1

Oggetto dell'incarico

Il COMUNE DI PIEVE TESINO, di seguito denominato "Comune", affida al Professionista geom. Christian Marchetto, di seguito denominato "Professionista", che accetta, l'incarico di cui al D.Lgs. 81/2008 a supporto della realizzazione dei lavori di realizzazione acquedotto ad uso potabile a servizio della malga Telveagola c.c. Pieve Tesino.

ART. 2

Ulteriori obblighi del Professionista

- 1) Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune e con il Direttore dei lavori dell'opera al fine di verificare periodicamente lo sviluppo dell'esecuzione dell'opera. In tal senso potranno essere raggiunte intese per i sopralluoghi da effettuarsi in cantiere a scadenza periodica, salvo comunque l'obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.
- 2) Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri necessari oltre a quelli ritenuti opportuni dal Comune, con il direttore dei lavori dell'opera per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione.
- 3) Per l'espletamento prestazione oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
- 4) Nel caso in cui si riscontrino errori od omissioni nella prestazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Comune e il Professionista si obbliga ad effettuarle senza pretendere alcun compenso e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 3

Compensi

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta del Professionista di data 24.01.2012 prot. n. 458 che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A" - è determinato nell'importo complessivo di € 2.102,09 di cui € 66,82 per Cassa Geometri (4%) ed € 364,83 per IVA (21%).

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa professionale.

Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto al Progettista previa emissione di fattura da parte del medesimo e con le seguenti modalità:

- pagamenti in acconto fino al 90% del totale, contemporaneamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in rapporto all'ammontare dei medesimi;
- pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% del totale ad avvenuta approvazione, da parte del Comune, del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivi non siano comunque iniziati.

Nel caso in cui il pagamento dell'importo maturato non avvenga entro i previsti 60 giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito, presentando la fattura alla Banca. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 3) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati deve in ogni caso essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dal Sindaco al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario.

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nella prestazione presentata, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Sindaco.

ART.4

(obblighi di informazione)

Il Professionista è tenuto, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e secondo le indicazioni prescritte dall'Amministrazione, ad informare la stessa sull'andamento dei lavori.

In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo comunque sempre l'obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Nell'ambito della direzione lavori il direttore dei lavori è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con il Comune, con tutti i soggetti interessati dai lavori.

Il Professionista dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito piano, in conformità al Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del Piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la Committenza in ordine all'inizio dei lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente.

ART. 5

(Risoluzione per inadempimento)

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Comune ovvero la penale di cui all'art. 3, comma 2) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora la prestazione consegnata venga giudicata assolutamente carente e inattendibile, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le previste verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Dirigente del Servizio di merito, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo a adempiere entro un termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito a adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 6

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale dei geometri.

ART. 7

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Comune ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'ordine

professionale competente della provincia di Trento.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 8

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

Il contributo integrativo alla Cassa Geometri e l'I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge – anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata legge provinciale 26/93 - e di non essere interdetto neppure invia temporanea dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino li

IL PROFESSIONISTA
geom. Marchetto Christian

COMUNE DI PIEVE TESINO
Livio Mario Gecele

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare all'art. 5 (risoluzione unilaterale del Comune per inadempimento), 7 (clausola compromissoria), 8 (ripartizione oneri fiscali e assimilati).

Pieve Tesino

IL PROFESSIONISTA
geom. Marchetto Christian

COMUNE DI PIEVE TESINO
Livio Mario Gecele

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di **"COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE D.LGS. 81/2008 E S.M. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DI MALGA TELVAGOLA C.C. PIEVE TESINO.**

Tra i Signori:

1. **Gecele Livio Mario** che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di **Sindaco pro tempore**, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto;
 2. **geom. Christian Marchetto** nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, residente in xxxxxxxxx località xxxxxxxxx, iscritto al n. xxxx del Collegio Provinciale Geometri della Provincia di Trento;
- in conformità alla delibera della Giunta Comunale n. ____ del 24 gennaio 2012 che ha autorizzato la stipulazione della presente, si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

Il Comune di Pieve Tesino, di seguito denominato "Amministrazione", affida al Professionista geom. Christian Marchetto, di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico:

"coordinamento della sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008 e s.m. dei lavori di realizzazione acquedotto a servizio di malga Telve C.c. Pieve Tesino".

Il professionista si impegna a redigere per quanto riguarda la figura di coordinatore la progettazione di cui al D. L. 81/2008:

- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il piano generale di sicurezza;
- predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Per la compilazione della documentazione, il tecnico dovrà osservare le disposizioni legislative vigenti ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.;

Il costo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunte € 100.000,00 di cui € 80.000,00 per lavori. Tale ultimo costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il piano della sicurezza.-

L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, nonché il contenuto dell'offerta del Professionista di data 10.01.2012 pervenuta in data 23.01.2012 prot. n. 407 - che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A" - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta Comunale e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione.

In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10%, in più o in meno, rispetto al costo dell'opera di cui al comma '2) possono essere autorizzate, previa richiesta motivata, con delibera della assemblea consorziale, che accerta la fondatezza delle cause e della necessità delle medesime variazioni, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi e fermo restando l'eventuale necessario provvedimento dell'Amministrazione di stanziamento delle relative spese tecniche.

L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della direzione lavori determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

ART.2

(Ulteriori obblighi del Professionista)

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Amministrazione al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto.

Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le Verifiche Preliminari con gli Organi del Comune e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune.

Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'Amministrazione, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario delle spese esposto in offerta. Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta all'Amministrazione ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

Per la redazione del piano di sicurezza oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le

normative vigenti in materia.

Fermo restando quanto riportato all'art. 1 (uno), il Professionista, fino al momento dell'approvazione definitiva del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che l'Amministrazione intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile.

Fino all'approvazione definitiva del progetto, Il Professionista si impegna a redigere le eventuali modifiche progettuali, che potranno essere richieste dall' Amministrazione, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. Le modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati, in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota dell'Amministrazione e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dall' Amministrazione e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 3

(Termini di consegna)

Il piano di sicurezza di cui all'art. 1 (uno) deve essere consegnato dal Professionista all' Amministrazione in numero di **3 (tre)** esemplari e su supporto informatico entro e non oltre il _____.

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall' Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 100,00 (cento) che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dall'Amministrazione, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, l' Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista alla stessa Amministrazione, prima della scadenza del termine fissato.

ART. 4

(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)

Fermo restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 3), l' Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenere conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5

(Compensi)

L'ammontare del compenso dovuto dal Amministrazione al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno) escluse le somme a disposizione del Amministrazione relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte, perizia geologica e per lavori in economia non progettualizzati.

Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di € 1.261,26 compresi oneri ed iva, come risultante da parcella, allegato A) alla presente convenzione.

L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente.

Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto dall' Amministrazione, per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione definitiva del progetto, solo nel caso di incarico "globale" ai sensi dell'art. 15 della Legge 144/1949 anche se affidato in tempi diversi e con atti separati.

Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dalla Amministrazione al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento :

- pagamento di una quota pari al 50% dell'importo totale del compenso di cui alla voce, alla consegna all'Amministrazione, da parte del Professionista, dei relativi elaborati redatti secondo le richieste della stessa Amministrazione.

- pagamento del saldo dell'onorario ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) da parte dell'Amministrazione, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari;

Al fine della corresponsione del pagamento, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura dopo la presentazione del progetto.

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 60 giorni, non per colpa del

Professionista, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la banca, presentando la fattura vistata dall'Amministrazione. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico dell' Amministrazione.

Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 3) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali deve in ogni caso essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui acquista esecutività il provvedimento adottato dalla Giunta Comunale al fine dell'assunzione dell'impegno della relativa spesa e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario.

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel piano di sicurezza presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante delibera della Giunta Comunale.

ART. 7

(Recesso unilaterale del Amministrazione)

Ai casi di recesso dell'amministrazione si applica, per quanto compatibile, l'art. 10 della legge 144/1949 e s.m.i..

ART. 8

(Risoluzione per inadempimento)

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Amministrazione ovvero la penale di cui all'art. 3) , comma 2) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato sia giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Amministrazione di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Qualora l' Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l'amministrazione comunale, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazione per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9

(Disponibilità del progetto)

Il progetto e i relativi elaborati di cui agli artt.1(uno) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e semprechè non venga modificato sostanzialmente il piano di sicurezza nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel piano di sicurezza le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamante, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al Professionista all'uopo incaricato.

ART. 10

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra l'amministrazione e il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e dall'Amministrazione.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1, dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Amministrazione, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 11

(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

Il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata L.P. 26/93 - e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino li

IL PROFESSIONISTA
Geom. Christian Marchetto

IL SINDACO
Livio Mario Gecele

Sottoscrizione separata ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3-4-8-9-12-13 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, recesso unilaterale dell'Amministrazione, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali e assimilati).

IL PROFESSIONISTA
Geom. Christian Marchetto

IL SINDACO
Livio Mario Gecele

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 27.01.2012, n. 21 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 27.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

delibera esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo